



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO 2025 - 2027

COMUNE DI NORAGUGUME
(Provincia NU)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE**

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE ED AL TERRITORIO

Risultanze della popolazione

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie
2001	31 dicembre	375	-	-	-
2002	31 dicembre	365	-10	-2,67%	-
2003	31 dicembre	368	+3	+0,82%	151
2004	31 dicembre	363	-5	-1,36%	153
2005	31 dicembre	357	-6	-1,65%	153
2006	31 dicembre	356	-1	-0,28%	150
2007	31 dicembre	356	0	0,00%	150
2008	31 dicembre	353	-3	-0,84%	152
2009	31 dicembre	346	-7	-1,98%	154
2010	31 dicembre	342	-4	-1,16%	155
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	339	-3	-0,88%	154
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	338	-1	-0,29%	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	340	-2	-0,58%	156
2012	31 dicembre	332	-8	-2,35%	154
2013	31 dicembre	330	-2	-0,60%	155
2014	31 dicembre	326	-4	-1,21%	152
2015	31 dicembre	324	-2	-0,61%	149
2016	31 dicembre	310	-14	-4,32%	145
2017	31 dicembre	309	-1	-0,32%	150
2018*	31 dicembre	297	-12	-3,88%	145,37
2019*	31 dicembre	293	-4	-1,35%	139,93
2020*	31 dicembre	294	+1	+0,34%	(v)
2021*	31 dicembre	286	-8	-2,72%	(v)
2022	31 dicembre	279	-7	-2,45%	136
2023	31 dicembre	275	-4	-1,45%	136

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la

variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	286
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	279
di cui: maschi	n°	140
femmine	n°	139
nuclei familiari	n°	136
comunità/convivenze	n°	0
Popolazione al 31/12/ 2023 (penultimo anno precedente)	n°	282
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	8
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	10
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	50
In età adulta (30/65 anni)	n°	137
In età senile (oltre 65 anni)	n°	77
Nati nell'anno	n°	0
Deceduti nell'anno	n°	5
Saldo naturale	n°	-5
Immigrati nell'anno	n°	13
Emigrati nell'anno	n°	5
Saldo Migratorio	n°	8
Saldo complessivo (naturale + migratorio)	n°	3

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n.

Risultanze del Territorio

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità. L'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.		26,73					
RISORSE IDRICHE		Laghi	n°	Fiumi e Torrenti		n°	4
STRADE	Statali Km	15,00	Provinciali Km	20,00	Comunali Km	26,00	
	Vicinali Km		Autostrade Km				

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore – PRGC – adottato	SI	NO
Piano regolatore – PRGC – approvato	SI	NO
Piano edilizia economica popolare – PEEP	SI	NO
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	NO

Altri strumenti urbanistici

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, comunque impiegati. Nella terminologia introdotta dall'ordinamento finanziario e contabile, i fattori produttivi sono individuati dal legislatore in modo convenzionale e denominati "macroaggregati".

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, che all'interno del documento contabile ufficiale sono distinte in missioni. Naturalmente, le spese correnti sono dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento.

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente

4.315.077,64

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2023 4.315.077,64

Fondo cassa al 31/12/ 2022 3.428.887,80

Fondo cassa al 31/12/ 2021 2.968.385,43

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2023	0	508,44
2022	0	749,69
2021	0	980,99

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b) %
2023	508,44	1.464.162,71	0,03 %
2022	749,69	1.005.530,31	0,07 %
2021	980,99	866.269,27	0,11 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2023	0,00
2022	0,00
2021	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.____ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

AREA AREA AMMINISTRATIVA

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE	1	1
C	AGENTE POLIZIA LOCALE	1	0
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON	1	1
C	ISTRUTTOR AMMINISTRATIVO ANAG	1	1

AREA AREA CONTABILE

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1

AREA AREA TECNICO MANUTENTIVA

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12

di ruolo	n°	5
fuori ruolo	n°	

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema delle entrate comunali ha visto nel tempo sovrapporsi numerosi interventi legislativi - a partire dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale - che, modificando ogni volta la normativa vigente nella materia, hanno concorso a determinare un assetto normativo continuamente caratterizzato da alcuni elementi di transitorietà. Elementi poi ulteriormente confermati negli anni successivi, in relazione alla complessa vicenda dell'abolizione dell'imposta municipale propria IMU e del tributo per i servizi indivisibili Tasi sull'abitazione principale, che hanno poi portato ad una nuova articolazione della tassazione immobiliare di spettanza dei comuni.

Il sistema della fiscalità municipale delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 era finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo.

Il sistema della fiscalità comunale poggia su alcune principali imposte:

- l'IMU;
- la TARI;
- l'addizionale comunale all'Irpef.

A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale, le tradizionali entrate fiscali locali, vale a dire:

- l'imposta di soggiorno (o l'imposta di sbarco);
- l'addizionale comunale sui diritti di imbarco;
- l'imposta di scopo - Iscop;
- il canone unico patrimoniale che ha inglobato la Cosap-Tosap e l'imposta comunale sulla pubblicità /diritto sulle pubbliche affissioni

In seno all'emergenza economico-sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, specifici interventi hanno riguardato anche il prelievo fiscale degli enti territoriali, sotto forma di rimodulazione delle scadenze degli adempimenti o loro posticipo. Si tratta di misure destinate ad avere efficacia temporanea e legata alla predetta emergenza.

Il sistema delle entrate degli enti territoriali presenta un quadro complesso, in particolare per quanto concerne la fiscalità comunale, in ragione dei ripetuti interventi che si sono finora susseguiti e a seguito dei quali l'assetto normativo ha presentato frequenti elementi di incertezza. Dopo una prima fase in cui si è cercato di rafforzare la dimensione propria dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali si registra, ormai da alcuni anni (e per una serie di fattori economici e finanziari che vanno oltre la dimensione nazionale), un maggior peso del coordinamento e della finanza derivata, ovvero del contrappeso dell'autonomia finanziaria. Si assiste pertanto a una nuova espansione dei trasferimenti o comunque di forme di entrata direttamente regolate dal centro.

Dopo la sospensione, (in ultimo per effetto del comma 37 della legge di bilancio 2018) dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, con alcune specifiche esclusioni (tra cui la TARI), la legge di bilancio non prevede limiti al potere degli enti locali di aumentare i tributi ad essi attribuiti.

La legge di bilancio 2020 ha introdotto una complessiva riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare

locale, con l'unificazione delle due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili – TASI) in un unico testo.

L'articolo 118-ter del decreto legge 34 del 2020 consente agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

IMU

Accanto alle misure di natura transitoria legate all'emergenza da COVID-19, si ricorda che la legge di bilancio 2021 ha introdotto una modifica operante a regime che prevede la riduzione a metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la TARI o l'equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi (commi 48-49).

I commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel 2020 e nel 2021, i quali porteranno probabilmente a una riduzione anche del gettito 2022.

L'Amministrazione ha ritenuto di mantenere le aliquote IMU invariate.

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

La previsione è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell'Ente, della normativa vigente e del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le entrate vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (crediti) e non per cassa (riscossioni); conseguentemente essa comprende una quota di gettito di difficile o dubbia riscossione che viene garantita con la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Si confermano pertanto per l'anno 2023 le tariffe in vigore per l'anno 2022 da un lato l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011) e dall'altro la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio.

La TARI

In merito alla TARI si provvederà all'adeguamento delle tariffe sulla base delle disposizioni di ARERA. Considerando che a breve avverrà l'aggiornamento del PEF, nel bilancio 2024-2026 sono stati mantenuti gli stanziamenti previsti per l'anno in corso.

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.

Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'Amministrazione nella commisurazione della tariffa ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale (abbreviato "FSC") rappresenta una voce di entrata dei bilanci comunali riconosciuta dallo Stato per il finanziamento delle spese correnti, la cui assegnazione è ispirata a criteri:

? compensativi in quanto – come i precedenti fondi di cui è la naturale continuazione - ha sostituito, attraverso un'operazione di fiscalizzazione, i vari trasferimenti statali specifici;

? di perequazione, in quanto a partire dal 2015, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, la sua assegnazione tiene conto delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard dei singoli enti.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 816 a 847) ha istituito il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a partire dal 2021, entrate di diversa natura, vale a dire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità; e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il medesimo provvedimento ha altresì disciplinato, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, cui provvedono i comuni e le città metropolitane che lo istituiscono con proprio regolamento.

Si ricorda al riguardo che i provvedimenti emergenziali adottati in occasione della pandemia da COVID-19 e i provvedimenti di ristoro hanno disposto l'esonero, per alcuni soggetti particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria dal pagamento (dal 1 gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap).

Il sistema delle entrate comunali ha visto nel tempo sovrapporsi numerosi interventi legislativi - a partire dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale - che, modificando ogni volta la normativa vigente nella materia, hanno concorso a determinare un assetto normativo continuamente caratterizzato da alcuni elementi di transitorietà. Elementi poi ulteriormente confermati negli anni successivi, in relazione alla complessa vicenda dell'abolizione dell'imposta municipale propria IMU e del tributo per i servizi indivisibili Tasi sull'abitazione principale, che hanno poi portato ad una nuova articolazione della tassazione immobiliare di spettanza dei comuni.

Il sistema della fiscalità municipale delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 era finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo.

Si è previsto un gettito pari a quello della imposta pubblicità +canone occupazione spazi ed aree pubbliche+ diritti pubbliche affissioni

La legge 160/2019 prevede l'obbligatoria istituzione del Canone Unico Patrimoniale dal 01/01/2021, in luogo dei precedenti prelievi per l'imposta di pubblicità e diritto pubbliche affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Il nuovo canone comporta la modifica della natura dell'entrata che da tributaria diventa patrimoniale. Il canone è unico ma a "due teste": una destinata alle occupazioni di suolo e una destinata ai messaggi pubblicitari diffusi nel territorio comunale, con tariffe standard graduate per fasce di abitanti, analogamente al sistema ICP ma con valori diversi. La definizione di una nuova tariffa standard per tutte le fattispecie del canone comporta la stesura di un nuovo sistema tariffario con l'obiettivo di garantire il gettito precedente, ma anche di causare minor cambiamento possibile ai titolari di autorizzazioni e concessioni.

È difficile misurare gli effetti circa l'istituzione del Canone in sostituzione delle precedenti tasse ed

imposte, per le diverse modalità di calcolo e l'applicazione dei coefficienti previsti per legge. Le somme più rilevanti sono date dall'occupazione di cavidotti di energia elettrica e telefonia che pagano forfettariamente in base alla popolazione residente nel Comune.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

L'articolo 149 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, detta i principi generali in materia di finanza propria e derivata - pur con le inevitabili modifiche indotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 ed in special modo dall'articolo 119 - che introduce alcuni principi molto importanti.

In tale articolo è contenuto il criterio secondo il quale l'autonomia finanziaria degli enti locali è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, ossia comuni e province devono poter programmare e far funzionare - con sufficiente tranquillità - il proprio apparato amministrativo per porre in essere compiutamente i propri interventi.

Viene anche precisata la tipologia di entrate che costituiscono la finanza di comuni e province, che sono elencate come le seguenti:

- imposte proprie
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici
- trasferimenti erariali,
- trasferimenti regionali
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale,
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

Risulta così evidente che i trasferimenti erariali o statali rappresentano una delle più importanti forme di entrata per gli enti locali, entrata che dal punto di vista della struttura del bilancio è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse.

La Regione ha istituito un fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali nel quale, fino alla riforma del regime finanziario degli enti locali, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, sono confluite le risorse previste per la realizzazione dei seguenti interventi:

iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione ([articolo 19 della legge regionale n. 37/1998](#));

incentivazione della produttività, qualificazione e formazione del personale degli enti locali ([articolo 2 della legge regionale n. 19/1997](#));

interventi comunali per l'occupazione ([articolo 24 della legge regionale n. 4/2000](#));

trasferimenti per il funzionamento degli enti locali e per le spese di investimento, per i servizi socio-assistenziali, diritto allo studio, sviluppo e sport ([legge regionale n. 25/1993](#));

esercizio delle funzioni e compiti conferiti ([legge regionale n. 9/2006](#));

piani e progetti degli enti pubblici per razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l'ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali ([articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 2/2007](#));

trasferimenti ai comuni, singoli o associati, e alle province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l'inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane cessate ([art 6, comma 10 della legge regionale n. 3/2008](#)).

La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione delle risorse disponibili per il fondo unico, che sono, in ogni caso, così ripartite:

per il 40 per cento in parti uguali;

per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ente al 1° gennaio dell'anno precedente.

FONDI REGIONALI

Il sistema delle autonomie locali è finanziato attraverso i trasferimenti del fondo unico di cui [all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2](#). Le assegnazioni sono calcolate sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali e al 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione (dati ISTAT).

Gli enti locali gestiscono le risorse loro assegnate in piena autonomia e senza vincoli di destinazione, avuto riguardo alle funzioni di propria competenza.

Con Leggi regionali la Regione Sardegna ogni anno stanziava risorse finalizzate per le politiche sociali e la famiglia, destinati a sostegno di interventi per la disabilità, per la dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, che andranno a integrarsi con le risorse nazionali per l'attuazione di misure gestite dai

Comuni attraverso i PLUS come 'Ritornare a casa', i programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 162 del 1997, le azioni di integrazione socio-sanitaria e gli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie (leggi di settore).

Inoltre ulteriori risorse a favore dell'istituzione del "Fondo Lavoro in Sardegna" per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale

ASSEGNAZIONI STATALI

L'assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, delineato dalla legge sul federalismo fiscale, è stato incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale.

I provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 hanno determinato, pertanto, la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo.

Per i comuni, la soppressione dei trasferimenti erariali è stata formalizzata, con il D.M. Interno 21 giugno 2011, in applicazione dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011. L'operazione è stata finanziariamente neutrale per i comuni nel loro insieme, in quanto a fronte della riduzione dei trasferimenti sono state attribuite ai comuni risorse da federalismo fiscale, Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, alimentato con il gettito, o quote di gettito dei tributi attribuiti ai comuni relativi ad immobili ubicati nel loro territorio. Inoltre, sono stati conservati trasferimenti erariali non fiscalizzati da assegnarsi ai comuni come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel D.M. Interno.

Le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla successiva legge di stabilità 2013 (art. 1, commi da 380 a 394, legge n. 228/2012) - che ha sospeso, per gli anni 2013 e 2014 la devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel D.Lgs. n. 23/2011, attribuendo ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato - hanno comportato una profonda ridefinizione dell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto disegnato dal D.Lgs. n. 23/2011, che ha portato alla soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 23/2011, e alla istituzione di un Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (IMU), da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati dalla legge, tenendo conto dei costi e fabbisogni standard (criteri perequativi) nonché della variazione di gettito e delle variazioni nelle risorse disponibili comunali in seguito alla soppressione del precedente fondo (criteri compensativi).

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Esso è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale, dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) introdotta dalla suddetta legge, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011.

La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della [legge n. 232/2016](#) (legge di bilancio per il 2017) e successive modificazioni.

A tal fine, la norma distingue tra le diverse componenti principali del Fondo:

una componente "ristorativa", costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI previste dalla legge di stabilità 2016;

una componente destinata al riequilibrio delle risorse storiche, una parte della quale viene ripartita tra i comuni delle RSO anche secondo criteri di tipo perequativi;

una componente destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e al potenziamento degli asili nido, inserita nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale dalla legge di bilancio per il 2021.

Nel mosaico delle quote che compongono la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ulteriori somme sono destinate a finalità correttive della ripartizione stessa del Fondo, a seguito del percorso..

La quota "ristorativa" dei minori introiti IMU e TASI

La quota "ristorativa" - assegnata al Fondo a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015 al fine di assicurare il ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni IMU e TASI, introdotte dalla predetta legge - viene ripartita tra i comuni sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (comma 449, lett. a)).

La quota destinata al riequilibrio delle risorse storiche e alla perequazione

La componente c.d. tradizionale del Fondo, destinata al riequilibrio delle risorse storiche, è suddivisa in misura maggiore per i comuni delle regioni a statuto ordinario e in misura minore per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna. Essa viene ripartita, in parte, sulla base del criterio della compensazione della spesa storica, ed in parte, per i soli comuni delle RSO, mediante l'applicazione di criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente (comma 449, lett. c e d)).

La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello vigente, basato sulla spesa storica. Pertanto, questo metodo di riparto del Fondo di solidarietà comunale consente l'attribuzione di una quota di risorse, inizialmente maggioritaria, in base al metodo storico e l'attribuzione della restante quota - progressivamente crescente - mediante il sistema perequativo basato su fabbisogni e capacità fiscali.

Le risorse destinate allo sviluppo dei servizi sociali e al potenziamento degli asili nido

Con la legge di bilancio la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata al fine di destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei servizi sociali comunali e al potenziamento degli asili nido comunali, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalla norma, che vengono integrati nella disciplina del Fondo di solidarietà comunale (mediante l'inserimento delle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-septies) nel comma 449, della legge n. 232/2016).

Si rammenta che tra le funzioni fondamentali dei Comuni è compresa la funzione sociale, che il D.Lgs n. 216 del 2010 ha scorporato in due ambiti trattati separatamente dal punto di vista metodologico il settore sociale al netto del servizio di Asili nido (servizi sociali) che include una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano diverse fasce di utenza tra cui i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, i disabili, le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico; il settore asili nido che comprende il servizio rivolto alla prima infanzia a favore dei bambini con età compresa tra zero e due anni.

Le quote destinate a meccanismi correttivi degli effetti della perequazione

Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato **alcune distorsioni** nella redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà, che hanno di fatto richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si viene a determinare con l'applicazione dei criteri perequativi basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, soprattutto nei comuni di minori dimensioni. Da qui, l'intervento della legge di bilancio dello scorso anno, che ha rallentato il percorso della perequazione.

I fabbisogni standard

I fabbisogni standard, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Essi, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (30 per cento nel 2016, e poi via via maggiore fino al 100 per cento dal 2021).

Le capacità fiscali

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie

territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale. La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale.

In proposito l'articolo 1, comma 380-*quater*, della [legge n.228/2012](#) dispone che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata innalzata, a decorrere dall'anno 2015, come sopra precisato in relazione ai fabbisogni standard.

Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il [D.L. n. 34 del 2020](#) (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno entro il 10 luglio 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate; tuttavia, al fine di assicurare prontamente agli enti le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge è stato erogato il 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.

L'articolo 106 prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari, l'[articolo 39 del D.L. n. 104/2020](#) ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Analisi dell'indebitamento con relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel corso del mandato.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa vigente impone limiti quantitativi molto restrittivi all'indebitamento e prevede anche misure per la riduzione dello stock del debito esistente.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto economico).



L'art.1, comma 539 della Legge di stabilità 2014, modifica l'art.2014 del Testo Unico, elevando dall'8% al 10% a decorrere dall'esercizio 2015, il limite di indebitamento per gli Enti Locali.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio precedente ed è da interpretarsi nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere alle forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Di seguito viene riportata la tabella dimostrante il limite di indebitamento.

Anno	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Residuo debito	6.371,84	0,00	0,00
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00
Prestiti Rimborsati	6.371,84	0,00	0,00
Estinzione Anticipata	0,00	0,00	0,00
Altre Variazioni +/- (specificare)			
Totale fine anno	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025/2027

Il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente; il nuovo regime trova fondamento su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune, superando la precedente impostazione sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente.

Con la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 del Ministero Economia e Finanze, vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo (2021) approvato risulta essere pari al 27.29%, e pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (pari al 29,50%);

Secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Sulla base delle disposizioni suddette si può aggiornare il quadro dei reclutamenti dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027, secondo il seguente programma di assunzioni:

ANNO 2025	
tempo indeterminato	
cessazioni	nessuna
assunzioni	nessuna
	nessuna
ANNO 2026	
tempo indeterminato	

cessazioni	nessuna	
assunzioni	nessuna	

ANNO 2027		
tempo indeterminato		
cessazioni	nessuna	
assunzioni	nessuna	

Gli enti inferiori a 1.000 abitanti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 2008 (ai sensi dell'art. 1 comma 562 legge n. 296 del 27.12.2006);

Il valore della spesa di personale del 2008 è calcolato in € 291.668,86 e la spesa di personale in sede previsionale per il triennio 2025-2027 si mantiene in diminuzione rispetto al 2008;

Il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Noragugume è il seguente:

cat.	previsione aggiornata con fabbisogno 2023/2025		Situazione al 31.12.2023	Posto in organico	cessazioni	copertura
D	istruttore direttivo contabile	D	coperto	confermato		
D	istruttore direttivo sociale	D	coperto	confermato		
C	istruttore amministrativo	C	coperto	confermato		
C	istruttore amministrativo-contabile	C	coperto	confermato		
D	istruttore direttivo tecnico	D	coperto	confermato		

C	Istruttore amministrativo di vigilanza	C	vacante	confermato		2024
---	--	---	---------	------------	--	------

Programmazione degli acquisti di beni e servizi

Non sono previsti acquisti di beni e servizi oggetto di programmazione biennale, quindi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro per gli anni 2025 - 2027.

Program m azione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Spese in Conto Capitale

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente, gli investimenti fissi lordi, i contributi agli investimenti, i trasferimenti in conto capitale ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale.

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo delle spese;
- Adeguamento del cronoprogramma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di Bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. Si tratta dell'erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume natura di un disinvestimento. Queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti.

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Principali investimenti programmati per il triennio 2025 - 2027				
Missione	Denominazione	2025	2026	2027
12	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA	83.939,45	0,00	0,00
9	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA CONCESSIONI EDILIZIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DEGLI SPAZI ADIACENTI - REALIZZAZIONE PARCO DELLE TRADIZIONI POPOLARI - 1° LOTTO	520.000,00	0,00	0,00
Totale		607.439,45	3.500,00	3.500,00

Finanziamento degli investimenti	2025	2026	2027
Oneri di urbanizzazione	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Alienazione beni Im mobili			
Contributi da privati			
Avanzo di am ministrazione			
Mutui passivi			
Altre entrate	603.939,45	0,00	0,00
Totale	607.439,45	3.500,00	3.500,00

Piano triennale delle Opere Pubbliche

Schema di programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici conferma la disciplina sulla programmazione degli appalti, ma introduce alcune modifiche rispetto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016. Le principali novità introdotte nel testo rinnovato sono le seguenti:

- 1) La **programmazione dei lavori e delle opere**, comprese le complesse realizzate attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa **obbligatoria quando l'importo stimato raggiunge o supera i 150.000 euro** (attualmente, il limite è fissato a 100.000 euro);
- 2) La **programmazione degli acquisti di beni e dei servizi diventa obbligatoria** quando il valore stimato raggiunge o supera i **140.000 euro** (attualmente, il limite è di soli 40.000 euro);
- 3) **L'orizzonte temporale della programmazione viene unificato a tre anni** con aggiornamenti annuali per tutte le tipologie merceologiche, lavori, beni e servizi (diversamente, l'attuale articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 prevede una programmazione biennale per forniture e servizi). Difatti l'art. 37 del nuovo Codice introduce una programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi (fino ad oggi biennale) che andrà approvata nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Le amministrazioni approveranno, altresì, l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nel bilancio di previsione o comunque disponibile.

La programmazione degli appalti pubblici, secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, deve rispettare una serie di requisiti fondamentali, volti a garantire che la programmazione sia coerente con le strategie e le risorse dell'ente pubblico.

In primo luogo, i programmi triennali devono essere **adottati nel rispetto dei documenti programmatori** dell'ente. Questi documenti includono il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione.

Inoltre, i programmi triennali devono essere **coerenti con il bilancio dell'ente**. Questo significa che gli appalti previsti nel programma triennale devono essere finanziariamente sostenibili per l'ente. Se un appalto non è coperto dal bilancio dell'ente, non può essere incluso nel programma triennale. In sintesi, se esistono già documenti programmatori e un bilancio previsionale, ai quali la pianificazione degli appalti deve essere "coerente", i contenuti dei diversi documenti devono corrispondere.

L'articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2023 fornisce indicazioni più dettagliate rispetto al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 e stabilisce le seguenti disposizioni per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, i quali:

- 4) Devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
- 5) Devono approvare l'elenco annuale dei "lavori da avviare nella prima annualità", specificando per

ciascuna opera la fonte di finanziamento stanziata o “comunque disponibile”.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è lo strumento con cui il Comune individua i grandi interventi e le opere che modificheranno la città (strade, edifici scolastici, parchi, edifici pubblici, ecc.). Indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio.

Il nuovo codice dei contratti (D.Lgs 36/2023) stabilisce che la soglia per l'inserimento di un lavoro nel programma passa da € 100.000 a € 150.000 (iva esclusa), pertanto l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a € 150.000 (iva esclusa), deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, insieme con l'elenco annuale è adottato dalla Giunta comunale e deve essere approvato dal Consiglio Comunale insieme al Bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante. Entrambe sono redatti sulla base dei modelli approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014.

Le opere pubbliche realizzate o in corso di realizzazione da parte del Comune di Noragugume sono descritte e monitorate nella banca dati messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per opere pubbliche si intende sia la realizzazione di nuove infrastrutture, sia la manutenzione straordinaria, il recupero, il restauro, l'ampliamento e il completamento, nonché la demolizione, di infrastrutture esistenti.

Nella predisposizione dello schema in discorso predisposto dal responsabile del servizio tecnico, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, e approvato dalla Giunta Comunale:

- gli interventi non ancora finanziati sono stati inseriti nelle annualità successive alla prima;
- gli interventi previsti nell'elenco annuale 2024 (PT 2024/2026), le cui procedure per l'avvio del procedimento sono state avviate nel corso del 2023, alcuni sono stati riproposti nello schema 2024/2026 in quanto hanno concluso l'iter della programmazione;
- gli interventi per i quali ricorrono le condizioni per l'inserimento nell'elenco annuale 2024 (lavori di importo stimato pari o superiore a € 150.000,00, copertura finanziaria e previsione dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori nel primo anno del triennio di riferimento) sono stati inseriti nella prima annualità e costituiscono l'elenco annuale 2024.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
Messa in sicurezza, manutenzione ed efficientamento energetico dei locali della Biblioteca e Ludoteca	1.5	2023	73.370,38	56.245,23	Trasferimento Ministero dell'Interno L.126/2020 e ss.mm. annualità 2023
Realizzazione di un'area attrezzata di sosta temporanea di autocaravan e caravan nell' area di pertinenza della ex centrale di raccolta latte	10.2	2024	58.008,65	0,00	Trasferimento RAS e avanzo di amministrazione.
P.N.R.R. M2C4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (Piccole Opere) "Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica	10.5	2024	49.047,78	0,00	Art. 1 comma 29 L. 160/2019 e successive modifiche
Lavori di Ristrutturazione e Messa in Sicurezza Chiesa Beata Vergine D'Itria	5.1	2023	49.493,14	0,00	R.A.S. Convenzione nr. 1414/15733
Lavori di manutenzione della casa protetta nel Comune di Noragugume.	8.1	2024	42.108,50	0,00	Avanzo di amministrazione.
Lavori di sistemazione della viabilità rurale nel Comune di Noragugume LOTTO A - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	10.2	2024	71.374,55	0,00	Avanzo di amministrazione
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale	1.6	2024	24.413,77	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Punto Ristoro.	1.5	2024	52.786,79	0,00	Ministero dell'interno - L. 126/2020 e successive modifiche annualità 2024.
TOTALI			420.603,56	56.245,23	

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE		PREVISIONI		
		2025	2026	2027
BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	(+)	1.051.294,14	1.051.294,14	1.051.294,14
Fondo pluriennale vincolato correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti		1.051.294,14	1.051.294,14	1.051.294,14
Spese correnti	(-)	1.051.294,14	1.051.294,14	1.051.294,14
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	(+)	88.279,25	4.339,80	4.339,80
Fondo pluriennale vincolato investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti		88.279,25	4.339,80	4.339,80
Spese investimenti	(-)	88.279,25	4.339,80	4.339,80
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI				
Entrata movimento fondi	(+)	0,00	0,00	0,00
Spesa movimento fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI				
Entrata servizi per conto terzi	(+)	281.000,00	281.000,00	281.000,00
Spesa servizi per conto terzi	(-)	281.000,00	281.000,00	281.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO				
Entrate	(+)	1.420.573,39	1.336.633,94	1.336.633,94
Spese	(-)	1.420.573,39	1.336.633,94	1.336.633,94
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione		PREVISIONE2025
Fondo cassa al 01/01/2025		4.962.066,09
ENTRATA		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	374.969,47
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	975.735,79
TITOLO 3	Entrate extratributarie	56.307,78
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	723.538,05
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	281.000,00
Totale entrata		7.373.617,18
SPESA		
TITOLO 1	Spese correnti	1.487.253,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	658.612,45
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	6.371,84
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	281.000,30
Totale spesa		2.433.237,59
Fondo cassa al 31/12/2025		4.940.379,59

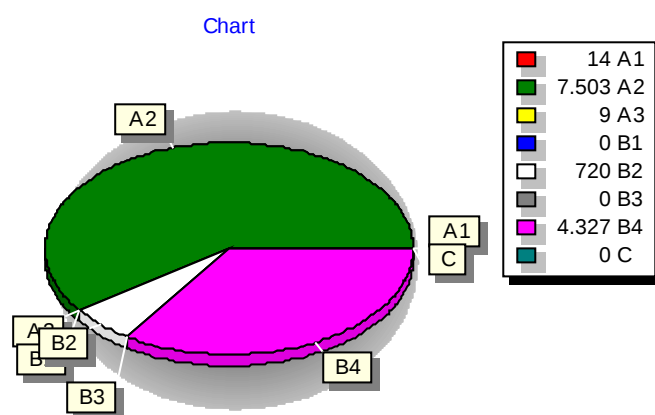
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

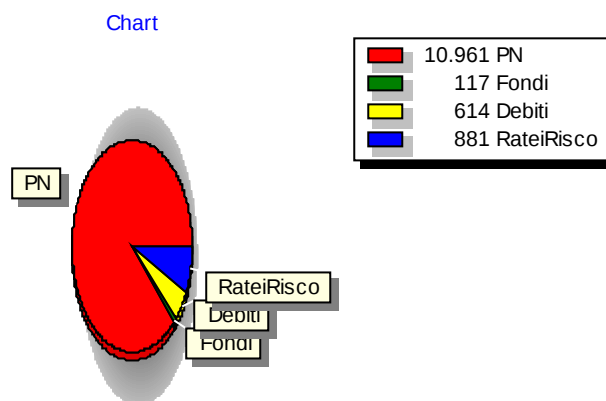
Attivo Patrimoniale 2023

Immobilizzazioni immateriali	14.149,52
Immobilizzazioni materiali	7.503.028,73
Immobilizzazioni finanziarie	8.856,34
Rimanenze	0,00
Crediti	720.228,24
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	4.326.580,75
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	12.572.843,58



Passivo Patrimoniale 2023

Patrimonio netto	10.961.007,15
Fondi rischi ed oneri	116.569,70
Debiti	613.891,84
Ratei e risconti passivi	881.374,89
Totale	12.572.843,58



L'ente, con delibera di competenza giuntale, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Il Gruppo Pubblico Locale è l'insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Perché si possa parlare di "gruppo pubblico locale" il gruppo deve essere caratterizzato da tre elementi distintivi:

- un soggetto economico pubblico;
- più soggetti giuridici di diversa natura, società private ma anche enti di natura associativa;
- una direzione economica e strategica unitaria, scelte economiche e strategiche riferite alla funzione pubblica propria dell'azienda locale.

<i>Ragione Sociale</i>	ABBANO SPA
<i>Descrizione</i>	Società per azioni a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'articolo 113 del TUEL decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo della Sardegna (EGAS)
<i>Partita Iva</i>	02934390929
<i>Codice Fiscale</i>	02934390929
<i>Capitale sociale/fondo dotazione</i>	€ 281.275.415,00 i.v.
<i>Quota partecipazione del Comune</i>	0,0028520%
<i>numero di azioni</i>	8.022,00
<i>Durata dell'impegno (da statuto)</i>	31/12/2100
<i>Sede legale</i>	via D. Straullu 35 - Nuoro
<i>Sede amministrativa</i>	Viale A. Diaz 77 - Cagliari
<i>Attività di servizio pubblico affidate</i>	Gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna.
<i>Gruppo amministrazione pubblica</i>	Sì (principio cont. Alleg. 4/4 d.leg 118/2011 art. 2 comma 3 p t o 2.2 e 3)

<i>Ragione Sociale</i>	ENTE DI GOVERNO D'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS).
<i>Descrizione</i>	Ente di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale, regolatore del Servizio idrico integrato regionale, istituito con la legge regionale n. 4 del 4 febbraio 2015
<i>Partita Iva</i>	02865400929
<i>Codice Fiscale</i>	02865400929
<i>Numero di contabilità speciale</i>	0099503
<i>Fondo di dotazione (2019)</i>	€ 12.050.449,60
<i>Quota di rappresentatività</i>	0,0004640%
<i>Quota consortile 2020-2022</i>	€ 1.229,60
<i>Durata dell'impegno (da statuto)</i>	Dal 2003 a tempo indeterminato
<i>Sede</i>	Via C. Battisti 14 - Cagliari
<i>Attività di servizio pubblico</i>	L'EGAS sovrintende al Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. L'Ente determina e modula le tariffe per l'utenza e provvede all'affidamento del servizio. Il gestore del servizio idrico integrato dell'ambito regionale è Abbanoa Spa, affidatario <i>in house providing</i> . L'Ente esercita sul gestore l'attività di controllo analogo.
<i>Gruppo amministrazione pubblica</i>	Sì (principio cont. Alleg. 4/4 d.leg 118/2011 art. 2 comma 3 p t o 2)
<i>Holding</i>	NO

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

<i>Ragione Sociale</i>	TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A.
<i>Descrizione</i>	Società per azioni
<i>Partita Iva</i>	01082070911
<i>Codice Fiscale</i>	01082070911
<i>Capitale sociale</i>	€ 1.110.885,00
<i>Quota partecipazione del Comune</i>	0,01%
<i>Durata dell'impegno (da statuto)</i>	31 dicembre 2021, prorogabile con delibera assembleare
<i>Sede</i>	
<i>Attività di servizio pubblico</i>	Progettazione e/o realizzazione, gestione e manutenzione straordinaria, prevalentemente nel Marghine e zone limitrofe, di opere, attrezzature, impianti e servizi vari, precipuamente finalizzati alla salvaguardia ed al risanamento in genere del territorio e dell'ambiente ed, in particolare, le attività concernenti: la depurazione delle acque, la raccolta anche differenziata e lo smaltimento dei rifiuti solidi, il trattamento dei fanghi biologici ed industriali, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e simili o analoghe attività, nonché la gestione di linee energetiche e telefoniche, di impianti e di servizi tecnologici vari ed altre similari opere di pubblico e/o generale interesse, ivi eventualmente comprese quelle di urbanizzazione primaria

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) prevede all'art. 2, commi da 594 a 599, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.

Successivamente il tema della razionalizzazione della spesa è stato ripreso dal D.L. n. 98/2011 ed in particolare dall'art. 16, comma 4 che ha previsto la facoltà per le amministrazioni pubbliche di adottare piani triennali di:

- Razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- Riordino e ristrutturazione amministrativa;
- Semplificazione e digitalizzazione;
- Riduzione dei costi della politica e di funzionamento (compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alla consulenza attraverso persone giuridiche).

Il comma 5 del suddetto art. 16 ha altresì previsto che le eventuali economie effettivamente realizzate possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui 50% destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.lgs n. 150 del 27.10.2009;

I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se, a consuntivo è accertato per ogni anno, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e vengono realizzati i conseguenti risparmi. I risparmi devono essere certificati dal Revisore dei conti.

Il presente documento si pone la finalità individuare delle linee guida per la razionalizzazione di alcuni capitoli di spesa, con particolare riferimento:

- utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di tutte le strumentazioni elettroniche e informatiche offerte dal sistema CONSIP con l'osservanza dei parametri previsti dall'art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- utilizzo del sistema delle convenzioni e del mercato elettronico per il noleggio di macchine multifunzione e per la sostituzione delle macchine obsolete;
- utilizzo del sistema delle convenzioni e del mercato elettronico per le forniture tecnologiche;
- verifica degli affidamenti di servizi amministrativi e contabili che possono essere svolti internamente;
- dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- Potenziamento della comunicazione digitale tramite incentivazione di PEC, AppIO e soluzioni telematiche avanzate.

INDICE

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE ED AL TERRITORIO

Risultanze della popolazione	3
Risultanze del territorio	5

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

6

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

7

Situazione di cassa dell'Ente	7
Livello di indebitamento	7
Debiti fuori bilancio riconosciuti	7
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	7
Ripiano ulteriori disavanzi	7

4. GESTIONE RISORSE UMANE

8

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate	3
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	4
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	7
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	10
b) Spese	11
Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali	12
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	12
Programmazione degli acquisti di beni e servizi	13
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	14
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	16
c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa	17
e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali	19
f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	21
g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	23
h) Altri eventuali strumenti di programmazione	24

Allegati

NORAGUGUME,

***Il Segretario
Dott.ssa Isabella Miscali***

***Il Responsabile
della Programmazione***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Pietro Manca***

***Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Rita Zaru***